

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013****REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.

(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 413 del 05/06/2013**Oggetto: BASALTI VERONA S.r.l. – Progetto di ampliamento e sistemazione ambientale della cava di basalto denominata “Bosco Lauri”.****Comune di localizzazione: Montecchia di Crosara (VR).****Procedura di V.I.A. con approvazione ed autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.****PREMESSA**

In data 07/06/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta BASALTI VERONA S.r.l. con sede legale in Località Lauri, 12 – 37030 Montecchia di Crosara (VR) (P.IVA. e C.F. 00212350235), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), acquisita con prot. n. 265299/63.01.07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 06/06/2012 sul quotidiano “L'Arena di Verona”, l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona e il Montecchia di Crosara (VR), all'Unità Periferica Servizio Forestale di Verona, l'Unità di Progetto Genio Civile di Verona, la Direzione Generale di ARPAV, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., in data 26/05/2012 presso la Sala Consigliare nel Comune di Montecchia di Crosara (VR).

Entro i termini non sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Provincia di Verona	30/10/2012	492336/63.01.07 E. 410.01.1
Comune di Montecchia di Crosara (VR)	29/11/2012	543815/63.01.07 E. 410.01.1

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

Gruppo due Monti “Residenti di Via Motto”	06/12/2012	555749/63.01.07 E. 410.01.1
--	------------	--------------------------------

Con nota del 02/07/2012, prot. n. 304119 E. 410.01.1, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, copia della Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3172/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

L’U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota n. 398237 acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 11/09/2012, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 148/2012 del 03/09/2012, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.

La Ditta proponente, ha inoltre provveduto a notificare l’avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 348253 E. 410.01.1 del 27/07/2012) ai sopracitati Enti l’espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 23 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 31/10/2012 – prot. n. 0020165 CL. 34.19.07/8 (acquisita al protocollo regionale n. 516052/63.01.07 E. 410.01.1 del 14/11/2012), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17376 del 21/06/2012 e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. 8289 del 05/07/2012.

Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 24/10/2012 ha disposto, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame.

In data 22/11/2012, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l’esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 14/01/2013, prot. n. 17071/63.01.07 E. 410.01.1, inerente:
 - la caratterizzazione idrogeologica del bacino estrattivo e la relazione di previsione dell’impatto acustico;
- in data 23/07/2012, prot. n. 338492/63.01.07 E. 410.01.1, relativa a:
 - Piano di Gestione dei Rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 117/2008.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

pag. 3/28

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'attività estrattiva nella cava "Bosco Lauri" è attualmente esercitata in ragione del Decreto Autorizzativo della Giunta Regionale del Veneto n. 2834 del 18 settembre 2007.

L'intervento in progetto prevede un ampliamento in estensione e in approfondimento di circa 28 m fino alla quota finale di 70 m s.l.m., rispetto all'autorizzato. L'approfondimento si svilupperà principalmente all'interno dell'attuale piazzale di cava, e coinvolgerà il diaframma che attualmente separa l'ambito estrattivo dalla strada provinciale che percorre la valle dell'Alpone.

Nel progetto si prevede di aumentare l'area di scavo passando dagli attuali 120.174 mq a 151.770 mq e l'area di cava passando dagli attuali 186.351 mq a 196.409 mq. L'ampliamento areale si concretizzerà principalmente all'interno dell'area di scavo già autorizzata, specificatamente nei settori attualmente occupati dagli impianti di vagliatura superiori e dal deposito dei detriti di risulta all'estremo nord-occidentale, mentre solo marginalmente verranno interessate superfici non ancora oggetto dell'attività estrattiva, coincidenti con il versante boscato che riveste la porzione occidentale della dorsale sopra menzionata.

Rispetto allo stato dei luoghi rilevato nel mese di marzo 2011 si prevede l'estrazione di un volume complessivo di 2.681.277 m³ comprensivo anche del quantitativo di materiale utile (basalto) residuo da coltivarsi in forza del progetto in essere.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE****2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE****2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- *Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) vigente;*
- *Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) adottato;*
- *Piano regionale di risanamento delle acque (P.R.R.A.) e Piano di tutela delle acque (P.T.A.);*
- *Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dell'Alpone;*
- *Piano regolatore di Montecchia di Crosara (P.R.G.).*

2.1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) vigente

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato nel 1986 e approvato con provvedimenti del Consiglio Regionale n. 250 del 13.12.1991 e n. 382 del 28.5.1992 ha validità oltre che territoriale anche paesaggistica ai sensi dell'allora vigente L. 431/1985 (sostituita dal D.Lgs. 42/2004).

Dall'analisi del PTRC vigente emerge che:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

- nella tavola 1 “*Difesa del suolo e degli insediamenti*”, l’intervento risulta interessato parzialmente da vincolo idrogeologico, e dalle aree esondate per alluvioni negli anni ’50 -’60.
- nella tavola 2 “*Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale*” il sito non ricade in alcun ambito cartografato, sebbene siano presenti nei dintorni diverse zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ed alcuni ambiti naturalistici di livello regionale.
- nella tavola 3 “*Integrità del territorio agricolo*” l’area di intervento ricade all’interno dell’ambito con buona integrità disciplinato dall’art.23 delle norme di attuazione che impartisce direttive in ordine al territorio agricolo e prescrizioni edilizie ma non divieti all’apertura o ampliamento di cave.
- nella tavola 4, che riporta i sistemi insediativi e infrastrutturale storico ed archeologico, il sito non è interessato da alcun elemento cartografato.
- nella tavola 5 per quanto riguarda gli ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali ed archeologici ed aree di tutela paesaggistica individuati il sito di intervento ed il contesto più ampio non interessano i due lembi del Ambito n.15 “Lessinia”, coincidenti con giacimenti fossiliferi nei comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione.
- Il progetto non interessa inoltre lo schema di viabilità di tav. 6, il sistema insediativi di tav. 7, gli elementi di articolazione del piano di tav. 8.
- Per quanto riguarda le “*Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali*” riportate nella tavola 10.32 del P.T.R.C., la zona in cui è inserita la cava è interessata dal solo vincolo idrogeologico, mentre in posizione limitrofa ma esterna al sito estrattivo si trovano alcuni centri storici.

Per quanto riguarda le restanti tavole del P.T.R.C. non vi sono elementi caratterizzanti vincoli o zone di tutela per l’area interessata.

2.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (P.T.R.C) adottato

La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 372 del 17.02.2009 ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento per il Veneto. Tale piano non è ancora vigente in quanto non approvato. Tuttavia nelle more della salvaguardia risulta necessario esaminarne i contenuti in rapporto alla tipologia di progetto presentato.

- Tavola 01-a “*Uso del suolo-terra*”: la cava è identificata come “area bianca” (riconoscendone quindi la sua permanenza) ed è circondata da un’area di agricoltura mista a naturalità diffusa, intramezzata da zone definite come “foresta ad elevato valore naturalistico”, coincidenti con le formazioni boscate presenti sui versanti non coltivati e negli impluvi, di cui si ha anche un piccolo lembo in corrispondenza del setto di mascheramento attualmente presente lungo il margine occidentale dell’area estrattiva.
- Anche nella tavola 1b relativa alla risorsa idrica l’area della cava è identificata e campita come “area bianca”, ma risulta circondata da zone classificate come “vulnerabili ai nitrati” e ricade all’interno dell’area “di primaria tutela quantitativa degli acquiferi”.
- All’interno della tavola 2 “*Biodiversità*”, la cava viene ancora riconosciuta come “area bianca”, in un contesto agrario a diversità medio-alta. Non risultano invece presenti elementi del sistema della rete ecologica, che si possono invece identificare nelle porzioni più elevate dei versanti.
- Nella Tav. 09 “*Sistema del territorio rurale e della rete ecologica*”, il sito ricade nell’ambito n. 13 “Lessinia”.

Per quanto riguarda l’analisi della compatibilità dell’intervento con la programmazione regionale contenuta nelle altre tavole del piano non sono emerse limitazioni o contrasti.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013****2.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**

Il proponente dichiara che: “A livello provinciale, il territorio veronese attualmente non dispone di un Piano Territoriale vigente” e non analizza nessun elaborato grafico di tale Piano.

2.1.4 Piano regionale di risanamento delle acque e Piano di tutela delle acque

Il Piano regionale di risanamento delle acque (P.R.R.A.) è stato approvato dal Consiglio regionale del Veneto con deliberazione n. 962 in data 1.9.1989 ai sensi della L.R. 16.4.1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”. Il progetto ricade in ambito dove non è previsto alcun divieto di attività estrattiva dal suddetto piano.

Con Deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 è stato approvato dalla Regione Veneto il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici regionali.

L’area d’intervento risulta collocata all’interno del bacino idrografico dell’Adige e più precisamente all’interno del sottobacino N001/01 Adige, delimitato dal Piano. Per tale sottobacino non sono previste particolari norme a tutela delle acque che abbiano influenza per l’attività di cava.

Nei dintorni dell’area di interesse è presente il torrente Alpone, segnalato dal P.T.A. fra i corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d’acqua significativi.

Il sito di progetto ricade inoltre nel bacino idrogeologico “Alpone-Agno-Chiampo”, caratterizzato dallo sviluppo di un acquifero indifferenziato, in cui ha sede un’unica falda freatica.

Fra gli indirizzi di piano, e più specificatamente fra gli interventi strutturali per il raggiungimento dell’equilibrio del bilancio idrico, vengono anche proposte delle azioni finalizzate all’aumento della capacità di invaso del sistema. In particolare si evince che “La realizzazione di opere di invaso offre la possibilità di creare strategici serbatoi d’acqua da utilizzare nei periodi di scarse precipitazioni.

[...] Un’opportunità per incrementare la capacità di invaso proviene dalla possibilità di realizzare volumi d’accumulo anche in pianura; infatti nella media e bassa pianura esistono numerose cave di ghiaia che hanno concluso il ciclo produttivo e che possono essere riconvertite quali serbatoi per l’acqua”. Una simile analisi può essere adottata anche che il progetto in esame in funzione del bacino idrico che verrà realizzato al termine della coltivazione, in merito si rimanda alle considerazioni espresse in precedenza.

Il comune di Montecchia di Crosara è presente sia nell’allegato D “Elenco dei comuni il cui territorio è designato vulnerabile da nitrati”, sia nell’allegato E “Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi”. A riguardo gli articoli n.13 e n.40 delle Norme tecniche non prevedono alcun elemento ostativo all’attività di cava.

L’intervento è ubicato in area montana ai sensi della L.R. 44/82.

2.1.5 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell’Alpone

Ai sensi della L.R. 11/2004 i Comuni di Montecchia di Crosara, Roncà, S. Giovanni Ilarione e Vestenanova hanno adottato Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dell’Alpone, in fase di approvazione da parte della Regione Veneto. In particolare il Comune di Montecchia di Crosara ha adottato lo strumento urbanistico con delibera n. 13 del 15/04/2009.

I Piani degli Interventi (P.I.) sviluppano e precisano le scelte strategiche delineate dal P.A.T.I. , indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di Piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni. I P.I. sono sviluppati dai singoli Comuni per i rispettivi territori di competenza. Attualmente il comune di Montecchia di Crosara non si è ancora dotato di P.I., pertanto in sua assenza gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio devono rispettare le previsioni dei P.R.G. vigenti per le parti compatibili con il PATI approvato, che acquistano il valore e l’efficacia

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

del PI. In assenza del Piano degli interventi approvati vige, per quanto attiene le zone agricole, il regime transitorio normato dall'art. 48 comma 7 ter della L.R. 11/2004.

Dall'analisi degli elaborati grafici emerge che:

- Tavola 1 “*Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*” si può notare la presenza di elementi già individuati dagli strumenti pianificatori di ordine superiore: i corsi d'acqua vincolati, le formazioni boscate, l'attività estrattiva stessa, i centri storici in posizione esterna all'ambito estrattivo.
- Tavola 2 “*Carta delle invarianti*” delimita la cava attiva inserendola in un “Ambito territoriale occupato da colture a vigneto” e classifica i piccoli lembi boscati come “Ambiti di pregio delle aree boschive”. Le norme contenute negli articoli 8.3.1 ed 8.4 delle NTA non indicano alcuna prescrizione in rapporto al progetto di approfondimento. Si richiama la Relazione Forestale in data Marzo 2012 e gli interventi stabiliti.
- Tavola 3 “*Carta delle fragilità*”: la classificazione del territorio in relazione all'idoneità edificatoria fa ricadere la cava in “area idonea a condizione”, con eccezione delle scarpate subverticali che vengono classificate come “area non idonea”. Per il sito in esame viene inoltre evidenziata la presenza di una fascia soggetta a caduta massi, coincidente con il limite superiore orientale dell'ambito estrattivo.

L'idoneità edificatoria non influenza in alcun modo la conduzione dell'attività estrattiva, mentre riguardo l'area soggetta a caduta massi l'art. 7.4.1 “*vieta l'esecuzione dei movimenti di terra, salvo quelli finalizzati alla stabilizzazione degli stessi e al recupero/miglioramento delle condizioni di sicurezza*”: in tale casistica rientrano sicuramente gli interventi di rimodellamento finale e recupero ambientale del versante.

- Tavola 4 “*Carta delle trasformabilità*”: l'area estrattiva appartiene all'A.T.O. 4A “*Pedecollinare Est*”, rientrante fra quelli con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico, e viene riconosciuta come “Area per interventi di recupero e riqualificazione ambientale”: il pertinente art. 10.2 delle N.T. rimanda ai Piani degli Interventi per le specifiche azioni da promuovere. Riguardo la tipologia di A.T.O., l'art. 19 specifica come “*Gli spazi aperti appartenenti all'insieme di cui al presente articolo sono interessati da interventi di salvaguardia, valorizzazione, riqualificazione e consolidamento dell'esistente*”, indicando quindi una serie di disposizioni generali, fra cui “*deve essere garantito il recupero dei luoghi degradati o trasformati, in contrasto con il carattere paesaggistico, geologico, idraulico dell'ambiente*”: questa, al pari delle altre indicazioni, vengono rispettate dal progetto di ricomposizione ambientale previsto.

2.1.6 Piano regolatore di Montecchia di Crosara

L'area di cava è classificata nel Piano Regolatore Generale come Z.T.O. E, sottozona E2a - rurale di pianura. Le Norme Tecniche di Attuazione per la sottozona sopra indicata non pongono vincoli o limitazioni all'attività di cava. Vengono solo stabilite norme relative alla sfera edilizia ed urbanistica.

L'area di cava risulta esterna ai vincoli paesaggistici derivanti dalla presenza dei due corsi d'acqua che corrono esternamente all'ambito estrattivo.

Nelle vicinanze sono presenti tre aree ricadenti in Z.T.O. non agricole a distanze inferiori a 200 m dalla cava: due di esse sono classificate come zone A “*Centri storici e corti rurali*” e coincidono con le contrade di Motto e Motto di Sotto, mentre la terza si trova nel fondovalle ed è classificata come C1s “*Speciale*”. Si ricorda che la condizione posta alla lettera d) dell'art. 44 della L.R. 44/82 risulta derogabile in relazione alle due zone A in quanto si trovano nelle vicinanze di un limite dell'area estrattiva che non subirà variazioni rispetto a quanto già autorizzato, mentre per il modesto

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

pag. 7/28

ampliamento che va ad interessare la fascia di rispetto relativa alla zona C1s si deve far riferimento alla possibilità di deroga all'interno nei territori montani in cui ricade anche il sito di progetto.

Il proponente riporta la precisazione della C.T.R.A.E. sul particolare significato del termine "territori montani", che ha precisato: "Ai sensi e per gli effetti della citata L.R. 44/82, il territorio montano appare correttamente individuabile come quello riguardante le zone in rilievo naturale, che vanno distinte, ovviamente, da quelle di pianura."

Dall'esame dello stralcio planimetrico del vigente PRG nell'ambito del progetto, si rileva che su parte dell'area di cava insiste il Vincolo idrogeologico - forestale, zone boscate.

Conclusioni

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'opera.

Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore ed in particolare alle indicazioni specifiche Legge Regionale, tuttora vigente, 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava". Il progetto è ubicato in zona montana e risulta ammissibile anche ai sensi della lettera d) art.44 della L.R. 44/82.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**2.2.1 Descrizione del progetto**

La cava di basalto "Bosco Lauri" è ubicata in Comune di Montecchia di Crosara (VR), nell'ambito delle propaggini sud-orientali dei Monti Lessini, in corrispondenza del versante occidentale dal Monte Calvarina (q. 683 m s.l.m.) in sinistra idrografica nella valle del torrente Alpone. L'intervento in esame prevede l'ampliamento della cava, con un approfondimento delle escavazioni di ulteriori 28 m circa, rispetto allo scavo autorizzato, fino alla quota finale di 70 m s.l.m. Il settore in approfondimento si estenderà principalmente all'interno dell'attuale piazzale di cava, coinvolgendo marginalmente la dorsale occidentale, che attualmente separa l'ambito estrattivo dalla strada provinciale che percorre la valle dell'Alpone.

L'estensione dell'area di scavo prevede un incremento di circa 31.590 mq, l'area di cava di circa 10.050 mq. Rispetto allo stato dei luoghi rilevato nel mese di marzo 2011 si prevede l'estrazione di un volume complessivo di 2.681.277 m³, comprendente anche il quantitativo residuo del progetto in essere. Poiché il volume residuo di scavo autorizzato ammonta a 1.414.461 m³, l'ampliamento richiesto comporta un incremento del volume di scavo pari a 1.266.816 m³.

La durata complessiva degli interventi estrattivi si aggirerà sui 23 anni dalla data del rilievo del marzo 2011, si può presumere una durata del cantiere fino al 2034, quindi con un prolungamento di 13 anni rispetto al termine già autorizzato (2021).

Volume di scavo stimato (Attuale - Progetto 2012 ⁽¹⁾)	2.681.277 m ³
Volume di scavo stimato (Attuale - Progetto approvato 2007 ⁽²⁾)	1.414.461 m ³
Volume in ampliamento richiesto	1.266.816 m ³
Volume di scavo stimato a marzo 2012	2.577.357 m ³
Durata stimata per il termine dei lavori (da marzo 2011)	23 anni
Note: ⁽¹⁾ Volume di scavo stimato per differenza tra il modello dello stato dei luoghi a marzo 2011 ed il modello dello stato dei luoghi previsto in base al progetto approvato. ⁽²⁾ Volume di scavo stimato per differenza tra il modello dello stato dei luoghi a marzo 2011 ed il modello	

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

dello stato dei luoghi previsto in base al presente progetto di ampliamento.
--

2.2.1.1 Stralci di intervento

In generale la conformazione della cava ha raggiunto lo sviluppo planimetrico relativo al progetto approvato, in particolare:

- nel settore nord orientale sono in corso i lavori di approfondimento ed arretramento;
- nel settore centro settentrionale sono pressoché raggiunti i profili finali;
- il settore nord occidentale è interessato dai depositi di materiale di risulta;
- il piano cava ha quasi raggiunto le quote finali ad esclusione della parte più meridionale.

Lotto	Volume di sterro (mc)	Durata (anni)	Volume medio annuo escavato dal lotto (mc/anno)
Lotto 1	579.878	5	115.976
Lotto 2	583.506	5	119.852
Lotto 3	597.572	5	119.514
Lotto 4	612.865	5	125.634
Lotto 5	307.457	3	102.486
Totale	2.681.278	23	-

	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5
Superficie totale lotto (m ²)	33.778	48.3923	49.076	40.420	61.699
Superficie in rimodellamento morfologico appartenente al lotto e non oggetto di coltivazione (m ²)	2.335	0	2.573	311	19.474
FASE DI COLTIVAZIONE					
Superficie in coltivazione (m ²)	31.433	48.393	46.503	40.109	42.224
Superficie del lotto che verrà coltivata ulteriormente nei lotti successivi (m ²)	7.353	10.682	21.259	13.741	0
RICOMPOSIZIONE					
Superficie del lotto in ricomposizione (m ²)	2.756	0	0	0	0
Superficie tot ricomposta (compresa quella rimodellata) (m ²)	23.660	53.231	78.454	95.515	196.410

1° lotto di coltivazione e ricomposizione

Durante il primo lotto i lavori proseguiranno lungo l'attuale fronte di cava (settore nord orientale) per giungere alla fine del quinquennio alla formazione di un piazzale posto alla quota di 152 m

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

s.l.m. sovrastato dall'anfiteatro formato dai gradoni che si svilupperanno dalla quota del piazzale fino alla quota della pedata dell'ultimo gradone posta a 212 m s.l.m.

Al termine del 1° lotto i lavori di coltivazione si concentreranno su un fronte compreso tra la quota di 152 m s.l.m. del piazzale e i 162 m s.l.m. del gradone inferiore. Quest'ultimo avrà un'ampiezza media di circa 310 m.

La morfologia finale e la ricomposizione ambientale prevista su questo settore risultano conformi a quelle del progetto già autorizzato.

Dal confronto tra esse si evince come lungo le pedate dei gradoni verrà riportato materiale per costituire il substrato pedologico necessario all'attecchimento della vegetazione. Questo substrato sarà costituito dal materiale di risulta della selezione e vagliatura per uno spessore di circa 100-120 cm e da terreno vegetale di scopertura per i restanti 50-30 cm; complessivamente il riporto assommerà a 1,50 m.

Il materiale in eccesso che non troverà posto lungo le pedate dei gradoni, verrà accantonato provvisoriamente nel settore nord occidentale dell'area di cava, dove già oggi vengono a depositarsi parte dei suddetti materiali, si stima un'altezza di riporto di circa 3,0 m ed un volume di deposito pari a circa 13.000 mc.

2° lotto di coltivazione e ricomposizione

Durante la coltivazione del 2° lotto i lavori interesseranno oltre al suddetto settore nord orientale anche la porzione centrale dell'area di cava; durante questo lotto prenderà infatti forma definitiva tutto il settore nord orientale ed inizieranno gli scavi di approfondimento di parte del settore centrale che raggiungerà le quote minime di progetto di 70 m s.l.m.. Questo primo settore costituirà circa il 50 % del futuro invaso che si verrà a costituire al termine dei lavori.

Al mantenimento in asciutta dell'invaso si provvederà, come del resto avviene già ora, sebbene da quote superiori di circa 30 m, mediante pompaggio delle acque di venuta dal versante e dalle fratture delle rocce in posto.

Al piede del versante definitivamente rimodellato e ricomposto verrà a costituirsi, mediante riporto di materiale di scarto dei processi di selezione e vagliatura, un vallo di sicurezza paramassi in grado di assicurare la protezione dall'eventuale distacco di sassi o pietre dalle pareti dei gradoni ricomposti. Le caratteristiche del vallo sono state determinate sulla base delle risultanze delle indagini geomeccaniche alle quali si rimanda. Al termine dei lavori del lotto il vallo si estenderà per una lunghezza complessiva di 199 m e circonda al piede tutto il settore settentrionale ed orientale dell'area di cava.

Tra il vallo ed il futuro bacino, al termine dei lavori, si estenderà una fascia pianeggiante della larghezza di 10 m che costituirà un anello lungo il perimetro dell'invaso.

Analogamente a quanto avviene durante i lavori di ricomposizione del 1° lotto lungo le pedate di gradoni verrà riportato materiale per costituire il substrato pedologico necessario all'attecchimento della vegetazione. Questo substrato sarà costituito sempre dal materiale di risulta della selezione e vagliatura per uno spessore di circa 100-120 cm e da terreno vegetale di scopertura per i restanti 50-30 cm; complessivamente il riporto assommerà a 150 cm.

Analoghi riporti verranno effettuati lungo lo stretto e lungo piazzale posto alla base del settore nord orientale, la quota di scavo dello stesso, pari a 125 m s.l.m. verrà rialzata di 7 m ed il riempimento consentirà di stoccare parte del materiale di risulta della selezione e vagliatura.

Il materiale in eccesso che non troverà posto lungo le pedate dei gradoni, nella costruzione del vallo e lungo il suddetto piazzale, verrà accantonato ulteriormente nel settore nord occidentale dell'area di cava.



ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013

3° lotto di coltivazione e ricomposizione

Durante la coltivazione del 3° lotto i lavori interesseranno il settore occidentale e nord occidentale dell'area di cava; durante questo lotto verrà ridotto progressivamente il setto che funge oggi da parziale schermo ai fronti di cava.

Al termine dei lavori del lotto la sommità del setto sarà ribassata a formare un piazzale a quota di 122 m s.l.m., della superficie complessiva di circa 21.000 mq, a monte del quale, nel settore nord occidentale, saranno invece raggiunte le forme e le quote finali.

Per ridurre ulteriormente la visibilità del piazzale dalla strada provinciale sarà mantenuto al margine occidentale e meridionale dello stesso un setto dell'altezza di circa 5 m che consentirà di mascherare l'attività estrattiva e il movimento dei mezzi.

Parte del piazzale fungerà da deposito per i materiali di risulta che non troveranno collocazione durante le operazioni di costituzione del substrato pedologico. Si stima un'altezza complessiva di riporto di circa 4,70 m ed un volume di deposito pari a circa 36.000 mc.

Parte del materiale di risulta verrà inoltre depositato lungo il versante orientale della depressione di quota 70 m s.l.m.; le pendenze del deposito, pari a 35°, sono tali da assicurare la stabilità del nuovo fronte di riporto e nel contempo assicurano il mantenimento di una superficie piana di fondo cava atta a consentire il movimento delle macchine operatrici.

4° lotto di coltivazione e ricomposizione

I lavori del 4° lotto interesseranno il settore centro occidentale dell'area di cava con il progressivo abbassamento del setto occidentale e del piazzale che si era venuto a realizzare durante la fase precedente.

Al termine dei lavori infatti il setto occidentale sarà definitivamente rimosso e tutto il lato occidentale sarà costituito da un versante continuo che si estenderà dalla quota di 150 m s.l.m., posta lungo l'angolo nord occidentale in prossimità della strada comunale, alla quota di 104 m del ripiano che circonda la depressione centrale.

I lavori del 4° lotto interesseranno il settore centro occidentale dell'area di cava con il progressivo abbassamento del setto occidentale e del piazzale che si era venuto a realizzare durante la fase precedente.

Al termine dei lavori il setto occidentale sarà definitivamente rimosso e tutto questo settore sarà costituito da un versante continuo che si estenderà dalla quota di 150 m s.l.m., posta lungo l'angolo nord occidentale in prossimità della strada comunale, alla quota di 104 m del ripiano che circonda la depressione centrale.

Questo assetto morfologico finale consentirà il riuso agricolo di parte del suddetto versante mediante l'impianto di un vigneto. L'ampio piazzale di quota 90 m che si verrà a costituire in parte fungerà da deposito per i materiali di risulta che non troveranno collocazione durante le operazioni di ricostituzione del substrato pedologico. Si stima un'altezza complessiva di riporto di circa 6 m ed un volume di deposito pari a circa 56.700 mc.

Fase finale dei lavori

Nell'ultimo quinquennio i lavori si concentreranno sull'approfondimento della restante parte del bacino che troverà la sua completa realizzazione con lo scavo della porzione occidentale dello stesso.

Dalla quota di 90 m s.l.m. del piazzale, che si era venuto a creare al termine della precedente fase di coltivazione, l'estrazione proseguirà fino a raggiungere le quote finali di 70 m s.l.m..

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

L'accumulo dei materiali di risulta sul fondo del bacino al termine dei lavori consentirà di diminuirne la profondità che passerà dai 70 m s.l.m. del fondo scavo alla quota di 81 m s.l.m.; considerando che la superficie del lago avrà uno sfioro posto alla quota di 102,5 m s.l.m. si avrà un battente di 21,5 m.

La pendenza delle rive del lago sarà pari a 22° nei primi 6,20 m compresi cioè tra le quote 102,5 m s.l.m. e 100 m s.l.m. al fine di consentire lo sviluppo di una vegetazione lacustre (canneto), successivamente si proseguirà con gli angoli di scavo previsti per i gradoni; alla quota di 90 m s.l.m. un gradone della larghezza di 5 m interromperà lo sviluppo del versante.

Nel frattempo, per giungere alle morfologie finali, si provvederà alla demolizione degli impianti restanti.

2.2.1.2 Ricomposizione ambientale e paesaggistica

Per la ricomposizione verranno utilizzati materiali provenienti dalla lavorazione degli inerti e dai depositi di sottoprodotti attualmente allocati all'interno della cava.

La quantità degli stessi consentirà di giungere alle morfologie finali, tuttavia potrebbe rendersi utile integrare il terreno vegetale proveniente dalle scoperture della cava con terreno alloctono.

Il terreno vegetale autoctono è stimabile in circa 9.000 mc, il terreno alloctono può stimarsi in circa 40.000 mc.

Il terreno vegetale dovrà essere accumulato in posizione consona al suo successivo utilizzo e opportunamente protetto, i cumuli non dovranno raggiungere altezze maggiori di 2 metri e dovranno essere opportunamente inerbiti. Dovrà evitarsi la movimentazione del terreno in periodo di forte umidità al fine di evitare la lisciviazione ed il dilavamento.

L'assetto al termine dei lavori di ricomposizione può così delinearsi:

- versanti gradonati: saranno stati ricomposti mediante interventi di inerbimento potenziato con impianti di specie arboree ed arbustive poste in filari plurimi;
- bacino: il fondo cava sarà costituito da un bacino della profondità di 22,5 m e della superficie di 31.303 mq, le rive saranno dolcemente degradanti per i primi 6,20 m compresi, al fine di consentire lo sviluppo di una vegetazione lacustre (canneto);
- strada di servizio: correrà lungo il perimetro del bacino e costituirà un anello utilizzabile sia per consentire il transito dei mezzi di manutenzione sia per costituire un percorso ciclo pedonale finalizzato alla fruizione naturalistica e ricreativa dell'area;
- argine di protezione: a monte della strada, a protezione della possibile caduta dei massi dalle pareti dei settori settentrionali ed orientali della cava, verrà mantenuto il vallo di protezione opportunamente rimboschito nei due lati mentre la parte superiore verrà mantenuta solamente inerbata per permettere il transito delle macchine operatrici da impiegare per la manutenzione;
- un filare arboreo contornerà la sede stradale costituendo un elemento di arricchimento paesaggistico;
- l'emissario del bacino avrà un andamento meandriforme che nei tratti a maggior pendenza verrà rivestito in pietrame legato; un ponticello in legno consentirà il suo attraversamento;
- ai piedi del versante verrà realizzato un fosso di guardia per intercettare le acque meteoriche di ruscellamento provenienti dai versanti principali; questo fosso di guardia convoglierà in più punti, mediante condotte, le acque al bacino;
- nella porzione nord occidentale dell'area, dove il terreno presenterà pendenze più dolci, verrà realizzato un vigneto.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013****2.2.1.3 Gestione delle acque meteoriche**

Il deflusso idrico del bacino idrografico oggetto di analisi, una volta giunto alla sezione di chiusura, viene convogliato in uno scolo di scarico con sezione di 1,35 m² che attraverserà la Strada Provinciale n. 17 per collegarsi al sistema idraulico di pianura.

Nel caso in cui si verifichi un evento di precipitazioni straordinarie (Tempo di ritorno 100 anni) il sistema di allontanamento risulta sufficiente per contenere le portate di piena calcolate.

2.2.1.4 Alternative progettuali

Nello S.I.A. sono state analizzate le seguenti alternative al progetto presentato:

- Analisi dei materiali alternativi: l'impiego del materiale basaltico di cava risulta difficilmente sostituibile considerandone le caratteristiche fisico meccaniche che lo rendono particolarmente utile per realizzazione delle massicciate ferroviarie e miscelato, con altri materiali, quale componente caratterizzante numerosi tipi di conglomerati bituminosi.
- Ricerca dei siti alternativi: la ricerca di siti alternativi comporterebbe l'apertura di una nuova cava in un territorio fortemente antropizzato, pertanto, seppure l'area della Lessinia orientale si presenti sufficientemente ricca di giacimenti basaltici, è preferibile un completo sfruttamento del giacimento in essere.
- Alternativa di non esecuzione del progetto (opzione zero): l'alternativa zero comporta la prosecuzione dei lavori autorizzati fino all'esaurimento della cava e la sistemazione del sito secondo le autorizzazioni attualmente in vigore.

L'ipotesi di approfondimento della cava in oggetto risulta coerente con gli indirizzi della Giunta regionale contenuti nel Piano Regionale dell'Attività di Cava (P.R.A.C.) adottato con DGR n. 3121 del 23.10.2003 peraltro riferito ai soli materiali "sabbie e ghiaie". Il Piano che non è stato ancora approvato dal Consiglio Regionale e pertanto non esplica alcuna validità normativa, costituisce tuttavia un indirizzo che la Giunta regionale ha fatto proprio con la citata deliberazione di adozione. Sebbene le riserve di materiale autorizzate nella cava e ancora da estrarre consentano una discreta temporalità dell'attività estrattiva, l'opportunità dell'approvazione del presente progetto in tempi brevi consente una più razionale gestione dei lavori di coltivazione della cava e non pregiudica l'avanzamento dell'attività ricompositiva. Trattasi di materiale di cava a valenza strategica da utilizzarsi nell'ambito di opere pubbliche di elevata valenza (alta velocità ferroviaria, etc.) e nelle industrie. Il reperimento in ambito regionale del basalto consente la riduzione di impatti ambientali connessi ai trasporti verso le sedi di utilizzo.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A., dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti per la fase di coltivazione e di ricomposizione.

2.3.1 Atmosfera

Gli indicatori di qualità dell'aria considerati sono le polveri inerti. Gli altri inquinanti sono ritenuti non significativi per l'attività in oggetto. Peraltro sono stati prescritti idonei accorgimenti per contenere la polverosità connessa alle lavorazioni di cava.

Emissioni gassose: polveri

Dall'analisi delle simulazioni effettuate gli impatti risultano limitati nello spazio. La scala del fenomeno dispersivo risulta infatti essere prettamente locale e l'effetto si riduce notevolmente ed in breve spazio oltre i confini dell'area aziendale.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

Le emissioni di polveri dalle attività dell'impianto hanno effetto localizzato e sono causate principalmente dall'azione di frantoio, vaglio e dagli spostamenti dei mezzi che movimentano il materiale estratto e dei camion che lo caricano e trasportano all'esterno.

Il sito è costantemente percorso da venti, che seppur con bassa intensità favoriscono la dispersione mantenendo ampie le aree di ricaduta e bassi i valori di polveri.

Attualmente l'impianto e le aree di lavorazione sono posizionate circa ad altezza paragonabile ai possibili recettori esterni. Il progetto prevede di continuare l'estrazione nell'area attualmente occupata dagli impianti, abbassando il piano di imposta fino a -30 mt rispetto all'attuale. In questo modo verrà a crearsi un catino naturale, che per la sua conformazione renderà difficoltosa la dispersione delle polveri provocate dall'attività.

Le misure di mitigazione da prevedersi dovranno comprendere accorgimenti per limitare l'altezza del pennacchio delle polveri, al fine di contenere all'interno dell'area operativa il punto di massima concentrazione per le ricadute. Essenze tipiche, anche ad alto fusto e di poco ingombro, dovranno essere posizionate al fine di impedire la dispersione con particolare attenzione alla direzione dei venti prevalenti. La piantumazione perimetrale dovrà avvenire anche in anticipo rispetto alla sistemazione finale dell'area di progetto per favorire l'attecchimento e la crescita degli alberi.

Inoltre dovranno essere adottati alcuni accorgimenti in fase di esercizio. Infatti i cumuli di materie prime secondarie eventualmente presenti all'esterno saranno bagnati, o coperti con teloni resistenti se resteranno fermi in deposito per lunghi periodi e saranno fissati limiti di velocità per gli automezzi.

Infine in fase di ricollocamento degli impianti esistenti dovranno essere mantenuti in funzione i camini aspiranti attualmente operativi.

Quale prescrizione finale l'estensore del S.I.A. consiglia l'introduzione di un sistema di abbattimento polveri facilmente riposizionabile. Il sistema composto da un "cannone" nebulizzatore portatile, collegabile a punti fissi di adduzione o dotato di serbatoio per la ricarica, permetterebbe una copertura puntuale nelle aree operative, utilizzando una modesta quantità di acqua.

E' stata prescritta l'adozione di un "cannone" nebulizzatore mobile nell'ambito dei sistemi abbattimento polveri.

2.3.2 Ambiente idricoAcque sotterranee

Sono stati considerati, come indicatori l'assetto idrostrutturale e la vulnerabilità.

L'attuale conformazione a cratere del bacino di cava viene comunque preservata e questo carattere peculiare non ha determinato alcuna influenza negativa né manifestato disturbi o perturbazioni di qualsiasi tipo nell'idrogeologia locale esterna al sito, come testimoniato da nessun tipo di segnalazione da Enti pubblici e/o da privati. Pertanto si ritiene che l'intervento di progetto sia del tutto compatibile in quanto vengono preservate le attuali caratteristiche di conduzione.

Assetto idrostrutturale

L'asportazione di roccia legata agli approfondimenti di progetto non determina particolari modifiche nell'idrostruttura locale, che nel suo sviluppo spaziale risulta complessivamente omogenea.

In estrema sintesi, le azioni di maggior impatto negativo sono legate in primo luogo al minaggio, che può determinare un aumento della porosità secondaria in quanto vengono favorite azioni di rottura lungo le discontinuità attualmente stabilizzate. Sono comunque fenomeni parzialmente estesi ma poco mitigabili.

Anche la scopertura dei basalti e gli scavi in roccia sono attività ad impatto leggermente negativo e indipendentemente dall'estensione e dalla durata sono anch'essi fenomeni poco mitigabili. In fase

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

di ricomposizione finale il rimodellamento e un'attività ritenuta leggermente negativa, mentre il riporto di terreno è visto come un fenomeno favorevole alla preservazione dell'assetto idrostrutturale locale.

Vulnerabilità

In fase di coltivazione, le azioni di taglio ed esbosco della copertura vegetale e di costruzione della viabilità di esercizio determinano impatti leggermente negativi, in seguito al leggero peggioramento delle condizioni ambientali; si tratta di impatti estesi ma parzialmente mitigabili.

Le azioni di scopertura del giacimento, di scavo in roccia e di minaggio invece hanno un impatto maggiore rispetto ai precedenti, proprio perché vengono favorite le infiltrazioni idriche nel suolo e sottosuolo e quindi aumenta la vulnerabilità intrinseca dell'ammasso roccioso.

In fase di ricomposizione, l'azione di rimodellamento del versante determina un impatto negativo di leggera intensità, di tipo locale e mitigabile, mentre i riporti di terreno vengono invece visti come favorevole nei confronti della riduzione della capacità di infiltrazione dell'ammasso roccioso, già comunque con caratteristiche di bassa permeabilità. Non si prevedono impatti residui post - chiusura.

Acque superficiali

Come indicatore è stato considerato la circolazione idrica superficiale, che risulta praticamente assente.

In fase di coltivazione, per le azioni di taglio ed esbosco, costruzione viabilità di servizio ed interventi di scopertura vengono individuati impatti lievemente negativi, di tipo locale e, tranne per la seconda azione, non mitigabili; alle azioni di scopertura del giacimento vengono attribuiti impatti di lieve intensità di tipo esteso e di durata medio - lunga.

In fase di ricomposizione impatti positivi sono attribuiti alle azioni di riporto di terreno e livellamenti, semina/idrosemina ed agli impianti arborei ed arbustivi che, favorendo la copertura del neosuolo, determinano un aumento della capacità di assorbimento dello stesso, un aumento dei tempi di corrivazione ed una diminuzione del trasporto solido migliorando pertanto la regimazione delle acque superficiali.

2.3.3 Suolo e sottosuolo

Nella matrice delle relazioni riguardante la componente “*Suolo e sottosuolo*”, sono stati considerati come indicatori, la pericolosità di frane in roccia, la pericolosità di frane in terra e l'uso agronomico dei suoli.

Pericolosità connessa a frane in roccia

L'indicatore di Pericolosità connessa a frane in roccia ricade solo nella fase di coltivazione; non compare invece nella fase di ricomposizione e negli impatti residui post chiusura ad attività estrattiva conclusa.

Per quanto riguarda l'intensità dell'impatto, nelle prime fasi (coltivazione), l'indicatore litologia assume valore relativamente negativo sia per le azioni di intervento di scopertura del giacimento che per gli scavi in roccia, in quanto tali operazioni vanno ad incidere su una risorsa non più rinnovabile.

Un altro aspetto per cui è stato assegnato un valore negativo è legato al minaggio, in quanto l'attività esplosiva può determinare in parte la riduzione dei fenomeni attritivi lungo i joint rocciosi anche nei settori subito adiacenti a quelli direttamente coinvolti nella detonazione, con la possibilità che possano verificarsi anche in tali settori fenomeni di crollo.

Altre situazioni negative, ma con grado inferiore, sono imputabili alla realizzazione della viabilità di esercizio, in seguito alla formazioni di fronti leggermente più inclinati, e i movimenti dei mezzi

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

di trasporto i quali possono indurre nel suolo-sottosuolo vibrazioni molto localizzate, ma talora sufficienti al verificarsi piccoli crolli di roccia presso il margine inferiore.

Nella fase di ricomposizione, l'azione di rimodellamento dei versanti non determina impatti significativi in quanto l'approfondimento del piazzale di cava non modifica le condizioni del pendio che sulla base del progetto autorizzato viene prolungato per una quindicina di metri verso quote inferiori.

Pericolosità connessa a frane in terra

Il secondo indicatore considerato è relazionabile alla sola fase di coltivazione, in quanto in fase di ricomposizione l'accumulo dei materiali di scarto avviene secondo pendenze prestabilite e di tutta sicurezza. C'è da evidenziare comunque che depositi naturali di terra sono molto limitati. I maggiori accumuli sono invece quelli dovuti ai materiali di scarto e scopertura.

L'intensità assume valori relativamente negativi per minaggio e movimenti di terra, in quanto per il primo aspetto le vibrazioni inducono il peggioramento delle condizioni geotecniche proprie del materiale, e tale aspetto non risulta mitigabile, mentre per il secondo, l'attività di movimentazione, che avviene comunque in settori relativamente limitati del fronte, potrebbe fornire ai materiali angoli di riposo troppo levati, e tale aspetto è per la maggior parte dei casi mitigabile mediante rapidi interventi di rimodellazione.

Gli impatti in fase post-chiusura risultano nulli, in quanto gli interventi di rimodellamento finalizzati alla ricomposizione ambientale finale, con versanti poco acclivi e a morfologia dolce, sono ininfluenti nei riguardi della litologia e della struttura geologica.

Uso agronomico e pedologia

Per quanto attiene il terzo indicatore, si osserva come gli interventi di scopertura del giacimento comportino forti impatti, dovuti alla totale asportazione del suolo agrario.

In fase di ripristino, il riporto del terreno agrario precedentemente accantonato e le successive semine ed idrosemine consentiranno un buon recupero dell'uso agronomico del terreno.

Si prevedono infine impatti modesti nella fase post chiusura, legati principalmente alle dimensioni dell'intervento estrattivo.

2.3.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi*Flora*

Si prevedono impatti di rilevante entità su tutte le cenosi vegetali, in particolare a seguito degli interventi di scopertura del giacimento. Con l'asportazione del terreno agrario la componente vegetale viene di fatto ad annullarsi.

Tali impatti verranno ad essere in parte e gradualmente compensati a seguito del ripristino ambientale, previsto nei lotti via via esauriti.

A fine progetto si prevedono impatti residui positivi, temporalmente indefiniti e spazialmente estesi, dovuti al progressivo affermarsi degli impatti vegetali.

Fauna

Il progetto di ampliamento prevede solo una minima sottrazione di habitat faunistici, limitata alla piccola area boscata su cui si prevede un limitato ampliamento areale, che sarà in parte compensata dal graduale affermarsi delle comunità vegetali di neoimpianto a seguito del ripristino.

Il principale fattore perturbativo per la fauna è costituito dal disturbo dovuto alle attività di escavo, causato dal rumore dovuto ai mezzi utilizzati per lo scavo e il trasporto del materiale, dall'andirivieni delle persone e dei mezzi, e dalla presenza delle polveri che si riverseranno sulla vegetazione circostante. La componente faunistica maggiormente soggetta a tale fattore perturbativo è rappresentata dall'avifauna nidificante.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**Ecosistemi

Nella matrice si evidenziano impatti di media intensità a carico degli ecosistemi agrari (interessati in misura molto modesta) per quanto riguarda le fasi di scopertura del giacimento, mentre le azioni successive (scavi in roccia, ecc.) hanno effetti limitati in quanto agiscono su sistemi già compromessi.

Alle fasi di ricomposizione ambientale viene invece attribuito un impatto positivo, temporalmente indefinito e spazialmente esteso, nei confronti degli ecosistemi agro-forestali, grazie all'attivazione dei processi ecosistemici che vengono innescati. Si tratta infatti di processi di recupero piuttosto lenti, valutabili nell'ordine delle decine di anni, in cui gradualmente l'ecosistema agro-forestale si accrescerà in biomassa e funzionalità.

2.3.5 Paesaggio

Essendo l'attività di ampliamento prevista prevalentemente in profondità a partire dai piazzali di cava attuali e solo limitatamente in modo areale, l'impatto paesaggistico risulterà piuttosto contenuto in quanto va ad incidere su aree a pregio paesaggistico molto basso e oltretutto non (o scarsamente) visibili.

La prevista fase di ricomposizione ambientale, inoltre, tramite il rimodellamento dei versanti ed il ripristino della vegetazione, avrà come obiettivo, nel medio - lungo termine, la ricostituzione della continuità paesaggistica con il rilievo circostante.

Alla fase di taglio ed esbosco si assegnano impatti negativi di lieve entità, breve durata, estensione media e non mitigabili; la fase di scopertura del giacimento presenta impatti di media entità, dovuti all'asportazione del terreno vegetale e alla messa a nudo del substrato roccioso.

Gli scavi in roccia rappresentano un impatto mediamente significativo modificando il cromatismo e la tessitura del paesaggio, va comunque considerato che, poiché la coltivazione avviene per fasi successive, l'azione di scavo risulta localizzata e temporalmente limitata.

Alle fasi di ricostituzione della vegetazione vengono assegnati indici di impatto positivo, mentre gli impatti residui post chiusura evidenziano impatti positivi di media entità, temporalmente indefiniti ed estesi su un'ampia superficie.

2.3.6 Fattori socio-economici

L'attività estrattiva comporta nei confronti dei fattori socio-economici sia impatti negativi (traffico indotto, salute pubblica) che positivi (reddito, occupazione).

Sono stati analizzati soprattutto gli aspetti negativi, relativi a traffico indotto, inquinamento acustico e trasmissione vibrazioni.

Per quanto riguarda il traffico, l'analisi progettuale ha evidenziato una sostanziale invarianza dell'impatto sul traffico rispetto allo stato attuale. Infatti l'attività di coltivazione non genererà significative differenze nel numero di camion in viaggio da e per la cava, che rimarrà stabile su una media di circa 80 viaggi/giorno. Considerato che il traffico indotto non differirà da quello attuale non si ritengono necessarie specifiche misure di mitigazione.

Per quanti attiene gli aspetti legati all'inquinamento acustico le azioni maggiormente impattanti sono costituite dagli scavi in roccia e dalla fase di frantumazione e vagliatura, peraltro parzialmente mitigabili tramite l'apposizione di barriere antirumore presso i recettori sensibili.

2.3.7 Rumore

Il proponente ha presentato integrazioni volontarie alla valutazione previsionale di impatto acustico. Nel documento sono state avanzate due ipotesi per la riduzione delle emissioni sonore dell'impianto sui ricettori più esposti, la scelta migliore è stata ritenuta quella di posizionare una barriera acustica in prossimità della tramoggia di carico del frantoio, di altezza 7 m e lunghezza pari a circa 18 m. Il

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

pag. 17/28

calcolo effettuato per questa ipotesi permette di stimare un abbattimento superiore a 7 dB, con un livello di emissione atteso al ricettore pari a 60,6 dB(A) contro i 68 iniziali.

2.3.8 Misure compensative ai sensi della L.R. n. 52/78, art. 15

La normativa regionale ai commi 1 e 2 art. 15 della L.R. 52/78 prevede la tutela dei boschi e vieta qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:

1. destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
2. miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella che deve essere disboscata;
3. versamento in un apposito fondo regionale afferente al capitolo n. 8310 denominato Rimborsi ed introiti diversi di un importo pari al costo del rimboschimento di una superficie uguale a quella di cui si chiede la riduzione.

Nel caso in esame, la superficie boscata oggetto di riduzione, pari a 14.613 m², verrà compensata tramite rimboschimento compensativo su una superficie più che doppia rispetto a quella disboscata. Il progetto di ricomposizione ambientale prevede infatti la realizzazione di nuove superfici boscate per una superficie complessiva di 40.835 mq.

Il progetto prevede inoltre il miglioramento di superfici boscate esistenti per 8.460 mq. E' stato prescritto di effettuare la ricostituzione (compensazione e miglioramento) della parte boscata nel sito di cava come da relazione paesaggistica allegata al progetto e sotto il controllo dei funzionari del Servizio Forestale Regionale anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora e agli eventuali interventi correttivi che il Servizio Forestale Regionale stesso potrà stabilire al fine di garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa (rec. punto n. 6 del parere paesaggistico). Si richiama la Relazione Forestale di progetto in data Marzo 2012. Il deposito cauzionale di progetto è posto a garanzia per l'effettuazione anche degli interventi forestali e idrogeologici stabiliti.

2.4 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Gli estensori dello Studio di Impatto Ambientale, sulla base degli elementi citati e delle valutazioni effettuate, dichiara che il progetto si può ritenere compatibile dal punto di vista ambientale.

3 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le zone di Protezione Speciale. Il sito Natura 2000 più vicino all'area di progetto risulta essere il seguente:

Il sito in oggetto non è interessato da alcun elemento della rete Natura2000: i siti più prossimi, si trovano a circa 15 km dall'area di cava.

Al progetto è allegata la "Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza redatta ai sensi della DGR 3173 del 10/10/2006".

A tal riguardo l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 148/2012 del 03/09/2012, nella quale si prende atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il progetto in esame e dichiara la conformità della stessa alla DGR n. 3173 del 10/10/2006.

Il parere è stato recepito dalla Commissione Regionale VIA.

4 RELAZIONE PAESAGGISTICA

Atteso che l'area d'intervento risulta essere vincolata in ordine al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, il proponente ha conseguentemente presentato la Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005e secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19.03.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

pag. 18/28

Come indicato nelle premesse, la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 31/10/2012 – prot. n. 0020165 CL. 34.19.07/8 (acquisita al protocollo regionale n. 516052/63.01.07 E. 410.01.1 del 14/11/2012), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17376 del 21/06/2012 e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. 8289 del 05/07/2012.

Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

5 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio sono state acquisite dall'UC VIA i pareri che si riportano di seguito in maniera sintetica.

1.	Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Prot. VIA n. 630107 E. 410.01.1 del 04/09/2008. Viene trasmessa la presa d'atto sulla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di incidenza e la dichiarazione che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006.
2.	Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 31.10.2012 prot. MBAC-DR-VEN DIR-UFF0020165 31/10/2012 CI.34.19.07/8. Espressione di parere favorevole con prescrizioni. Le prescrizioni sono state recepite nel parere di compatibilità ambientale e nel parere ai fini autorizzativi.
3.	<p>Provincia di Verona - Prot. VIA n. U92336/630157 E. 410.01.1 del 30/10/2012. Viene trasmessa la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 239 del 18 ottobre 2012, relativa al progetto, con la quale viene espresso Parere Positivo di Compatibilità Ambientale, con le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) per tutta la durata della cava, con cadenza semestrale, si dovrà eseguire una campagna di monitoraggio del rumore prodotto dalle apparecchiature utilizzate e descritte, al fine di verificare la rispondenza con le conclusioni riportate in detto studio. I risultati del monitoraggio dovranno essere consegnati al Competente Ufficio della Regione Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Montecchia di Crosara;2) per 10 anni, e comunque per tutto il periodo di svolgimento dell'attività sul fronte roccioso a monte di cava, si dovrà monitorare la portata d'acqua media annuale emergente sul fronte roccioso, così da verificare la sostenibilità del progetto di ripristino proposto. Nel caso le portate non risultino sufficienti a garantire l'alimentazione di un laghetto non stagnante, si dovrà prevedere il riempimento dell'invaso di fondo cava con materiale inerte derivante da scavi e terre di riporto e l'allontanamento delle acque restanti.3) venga correttamente mantenuta in efficienza la pavimentazione e pulita nelle aree di movimentazione poste in fregio alla SP17 della Val d'Alpone;4) durante la fase di demolizione del diaframma venga eseguito un piano di monitoraggio della qualità dell'aria, con particolare attenzione all'emissione di polveri da concordare con il Comune di Montecchia di Crosara e sentita ARPAV.5) si chiede l'obbligo di verifica del corretto utilizzo dei teli di copertura del camion, delle ditte clienti, prima della partenza dall'impianto;6) venga realizzata un'adeguata barriera fonoassorbente verso il ricettore denominato haus 28 ai fini di rispettare i limiti di zonizzazione e di differenziale acustico. <p>Controdeduzione: le prescrizioni 1), 3), 4), 5) e 6) sono sostanzialmente accolte. La prescrizione 2) è parzialmente accolta e definita nei termini che seguono:</p> <p>“la Ditta, all'approssimarsi della fine dei lavori di coltivazione dell'ambito interessato dall'invaso di progetto (prima della fase finale dei lavori - ultimo quinquennio), dovrà produrre un'apposita relazione accertativa in merito ai quantitativi idrici di alimentazione dell'invaso stesso, alla qualità delle acque</p>



ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013

	<p>raccolte dal medesimo e alla necessità di provvedere all'eventuale messa in opera di un impianto di ossigenazione delle acque nei periodi estivi, a proprie spese. Tale relazione, a firma di un tecnico abilitato, dovrà essere inviata a Regione, Provincia e Comune. Le acque dell'invaso saranno poste gratuitamente e a titolo compensativo, previo accordo da stipularsi con il Consorzio di Bonifica competente per territorio e/o con il Comune di Montecchia di Crosara, nella disponibilità degli agricoltori locali e del Comune stesso per l'irrigazione nei mesi aridi. Il citato accordo (Convenzione, etc.) dovrà essere stipulato entro un anno dalla data del provvedimento autorizzativo. La Direzione Regionale competente, valutata la Relazione accertativa, sentita la Provincia e il Comune, potrà eventualmente provvedere, se del caso, anche con variante non sostanziale ai sensi della D.G.R. 652/07, in merito alle modalità ricompositive dell'ambito di cava previsto ad invaso per la raccolta delle acque.”</p>
4.	<p>Comune di Montecchia di Crosara Prot. VIA n. 543815/630107 E. 410.01.1 del 29/11/2012. Viene trasmesso il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale (Reg. delibere n. 46 del 05/11/2012), che esprime parere favorevole alla Mozione presentata dal Sindaco con la quale si evidenziano i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">- la necessità di incentivazione dei controlli di Polizia Mineraria;- riserve in merito alla realizzazione dell'invaso di raccolta acque;- l'utilità di valutare il riempimento dell'invaso con materiali di risulta della cava;- l'incentivazione dei ripristini delle zone verdi con idonee piantumazioni. <p>Si richiedono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'installazione di centraline fisse per la rilevazione delle polveri;- il potenziamento dei sistemi di abbattimento delle polveri;- la bagnatura della viabilità di cantiere efficiente;- controlli allo scarico delle acque interne autorizzato dalla Provincia facendo carico alla Ditta del mantenimento del tratto di fossato esistente che conduce all'Alpone;- l'adeguamento e la modifica dell'uso degli esplosivi al fine di ridurre le vibrazioni;- la verifica delle vibrazioni prodotte dalle attività di coltivazione della cava;- il monitoraggio dei rumori nelle zone a rischio indicate nel progetto. <p>Controdeduzione: le indicazioni del Comune sono state parzialmente accolte e in parte assorbite dal recepimento delle prescrizioni indicate anche dalla Provincia. Gli argomenti sollevati trovano idoneo riscontro nelle prescrizioni stabilite. Si rileva che l'invaso proposto, con le prescrizioni stabilite, trova valore sia ai fini agricoli che quale elemento di incentivazione della biodiversità di zona e di disponibilità idrica per la fauna.</p>

Nel corso dell'iter istruttorio sono state acquisite dall'UC VIA le osservazioni che si riportano di seguito in maniera sintetica, assieme alle relative controdeduzioni:

1.	Gruppo Due Monti, “Residenti di Via Motto”, via Motto 26/A, Montecchia di Crosara - Prot. VIA n. 555749/630157 E. 410.01.1 del 06/12/2012
----	---

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

1.1	<p>Osservazione: l'attività genera i seguenti impatti: polveri aereo disperse in quantità elevate, vibrazioni da "terremoto" causate da volate di mina, rumore accentuato dalla morfologia a teatro della cava, aumento dei volumi di traffico. Si chiede: per le polveri 1) l'installazione di almeno due centraline fisse, 2) divieto di macinatrici semoventi, 3) - 4) verifica dell'effettiva quantità dei PM10 e riduzione della nube di polveri; per le vibrazioni: 1) - 2) riduzione dei livelli di vibrazione attuali e verifica delle ripercussioni collegate all'utilizzo dell'esplosivo nell'abbassamento previsto; per il rumore: 1) monitoraggio periodico delle emissioni a spese della ditta; varie e generali: riduzione dei volumi in abbassamento ed eliminazione dell'invaso.</p> <p>Controdeduzione: le osservazioni sono parzialmente accolte e in parte assorbite dal recepimento delle prescrizioni indicate dalla Provincia e dal Comune. Si rileva che l'invaso proposto, con le prescrizioni stabilite, trova valore sia ai fini agricoli che quale elemento di incentivazione della biodiversità di zona e di disponibilità idrica per la fauna. Per quanto attiene alle polveri, alle vibrazioni e ai rumori sono state stabilite idonee metodologie operative e accorgimenti tramite prescrizioni come di seguito riportate.</p>
-----	---

6 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D.Lg. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- il R.D. 22.7.1927, n. 1443 – norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
- la L.R. Veneto 07.09.1982, n. 44 - norme per la disciplina dell'attività di cava;
- la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
- il D. Lgs. 30.05.2008, n. 117 - attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica, il P.T.R.C. e il P.T.C.P.;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. 9.4.1959, n. 128 - norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25.11.1996, n. 624 - attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il R.D. 3267 del 1923 concernente il vincolo idrogeologico;

Esaminata la documentazione presentata e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

- visto il parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 31.10.2012 prot. MBAC-DR-VEN DIR-UFF0020165 31/10/2012 CI.34.19.07/8;
- visto il pronunciamento dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) Prot. VIA n. 630107 E. 410.01.1 del 04/09/2008 e la presa d'atto sulla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di incidenza nonché la dichiarazione che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006;
- preso atto che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal più ampio contesto di zona;
- valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento;

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Vice-Presidente e del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime a unanimità dei presenti

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013****parere favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale:

Prescrizioni ai fini della Compatibilità Ambientale

- 1) procedere, per quanto possibile e compatibilmente alle esigenze di cantiere e con temporalità ragionevole, parallelamente ai lavori di estrazione, alla sistemazione ambientale prevista delle aree e delle pertinenze di cava non più interessate da lavori di estrazione ovvero utilizzate a scopo cantieristico;
- 2) le acque prodotte nell'ambito di cava, prima di essere indirizzate al recapito finale, dovranno attraversare idonei pozzetti di ispezione che consentano l'effettuazione di prelievi per il monitoraggio qualitativo delle medesime;
- 3) provvedere, potenziando ed ampliando i sistemi esistenti, ad una idonea bagnatura degli ambiti di cava interessati dal transito degli automezzi pesanti, al fine di limitare la diffusione di polveri. La pavimentazione nelle aree di movimentazione poste in fregio alla S.P. n. 17 della Valle dell'Alpone dovrà essere mantenuta in efficienza, pulita e umidificata per quanto necessario. Per l'abbattimento delle polveri si prescrive anche l'utilizzo di un "cannone" nebulizzatore mobile. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed in condizioni tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
- 4) eseguire, durante la fase di asporto e demolizione del diaframma (verso la SP), un monitoraggio della qualità dell'aria (polveri) da concordare con il Comune di Montecchia di Crosara, sentita l'ARPAV. L'Autorità di Vigilanza (Provincia e Comune) sentita l'ARPAV potrà prescrivere alla Ditta la messa in opera, a spese della medesima, di una centralina fissa per il rilevamento delle polveri provenienti dall'attività di coltivazione della cava;
- 5) gli automezzi di trasporto dei materiali di cava in entrata/uscita dalla cava stessa dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei. I mezzi di trasporto del materiale verso l'esterno della cava dovranno essere dotati di idonei teli di copertura;
- 6) la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di oli, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
- 7) i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento. Gli stessi non potranno essere ubicati nelle vicinanze dell'invaso;
- 8) le modalità di utilizzo degli esplosivi dovranno essere concordate con l'Autorità di Polizia Mineraria. Le volate dovranno essere calcolate in modo da contenere le vibrazioni indotte. L'autorità di Polizia Mineraria potrà prescrivere l'utilizzo di apposita strumentazione per la rilevazione delle vibrazioni e limitazioni nell'uso degli esplosivi;
- 9) presentare, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione in ampliamento previsti dall'autorizzazione, documentazione relativa alla intervenuta ricognizione effettuata da archeologo di adeguata professionalità, con lettura stratigrafica delle sezioni esposte ed esecuzione di limitati saggi di approfondimento. La relazione di ricognizione, debitamente

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

sottoscritta dal citato professionista, dovrà attestare l'inesistenza di rischi archeologici ed essere trasmessa a Comune, Provincia e Regione. In ogni caso qualora dai lavori emergano elementi di interesse archeologico i lavori di coltivazione in loco dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data tempestiva informazione alla Soprintendenza competente e all'autorità di vigilanza;

- 10) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- 11) rispettare la tempistica e le fasi di coordinamento spazio temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale al fine di ridurre quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio derivanti dai lavori di realizzazione del progetto stesso;
- 12) adottare, durante le fasi di scavo, le più opportune misure provvisorie di mitigazione al fine di ridurre l'effetto negativo dell'attività di scavo in corso e la sua connessa alta visibilità dai punti panoramici circostanti e dalla vicina S.P.;
- 13) trasmettere annualmente, a Comune e Provincia una relazione tecnica e allegata documentazione fotografica dettagliata atta ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori secondo gli obiettivi di progetto. La Provincia e il Comune, in qualità di enti preposti alla vigilanza sull'attività di cava, eseguiranno, per le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale previste nel progetto, la verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti per la preparazione del contesto interessato, alla fase finale di ricomposizione;
- 14) effettuare la ricostituzione (compensazione e miglioramento) della parte boscata nel sito di cava come da relazione paesaggistica allegata al progetto e sotto il controllo dei funzionari del Servizio Forestale Regionale anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora e agli eventuali interventi correttivi che il Servizio Forestale Regionale stesso potrà stabilire al fine di garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa. Si richiama la Relazione Forestale di progetto in data Marzo 2012;
- 15) sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e reflui di allevamento;
- 16) la Ditta, all'approssimarsi della fine dei lavori di coltivazione dell'ambito interessato dall'invaso di progetto (prima della fase finale dei lavori - ultimo quinquennio), dovrà produrre un'apposita relazione di accertamento sulla qualità e quantità delle acque, sui quantitativi idrici di alimentazione dell'invaso stesso, e sulla necessità di provvedere all'eventuale messa in opera, a proprie spese, di un impianto di ossigenazione delle acque nei periodi estivi, e/o di pompaggio. Tale relazione, a firma di un tecnico abilitato, dovrà essere inviata a Regione, Provincia e Comune. Le acque dell'invaso saranno messe a disposizione, gratuitamente e a titolo compensativo, previa convenzione da stipularsi entro un anno dal provvedimento di autorizzazione con il Consorzio di Bonifica competente per territorio e/o con il Comune di Montecchia di Crosara, degli agricoltori locali e del Comune stesso per l'irrigazione nei mesi aridi. Ove, sulla base degli esiti della relazione, si rendessero necessarie modifiche delle modalità ricompositive dell'area dell'invaso, queste potranno essere autorizzate senza necessità di acquisire il parere di compatibilità ambientale;
- 17) fatti salvi gli interventi previsti dal D.Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, è fatto divieto di adibire l'area della cava a discarica. L'autorizzazione della cava non preclude l'eventuale futuro utilizzo del sito per motivi di pubblica utilità. Restano quindi impregiudicate le possibilità degli Enti competenti di provvedere in tale senso.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 1539/2011) dal delegato dal Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e dal rappresentante della Direzione Regionale Geologia e Georisorse (assenti il

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

Sindaco del Comune di Montecchia di Corsara, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona ed il Dirigente dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Verona), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, esprime altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all'unanimità dei presenti

parere favorevole

all'approvazione del progetto e al rilascio dell'autorizzazione alla Ditta Basalti Verona S.r.l. per la realizzazione dell'ampliamento della cava di basalto denominata Bosco Lauri, sita in Comune di Montecchia di Crosara, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/82, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti idrogeologici, paesaggistici (ai sensi dell'Art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004), del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini Autorizzativi

- 1) l'autorizzazione, fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 2834 del 18/09/2007 di autorizzazione alla coltivazione dando atto che il progetto così come autorizzato ricomprende l'ambito della medesima, è ubicato in zona montana e risulta ammissibile ai sensi della lettera d) art. 44 della L.R. n. 44/1982;
- 2) la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31/12/2033. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima della decorrenza del termine, pena l'applicazione della procedura di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 44/82;
- 3) la ditta dovrà presentare alla Direzione Regionale competente, prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, copia dei titoli di disponibilità dell'intera area della cava debitamente registrati all'Ufficio del registro nonché copia degli atti che certifichino la messa in disponibilità all'estrazione da parte del Comune del tratto di strada comunale già interessato dai lavori di coltivazione;
- 4) la ditta dovrà recintare, ove già non si sia provveduto, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava, apponendo, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo. La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione dell'intera recinzione perimetrale con cadenza almeno semestrale comunicando a Comune e Provincia l'avvenuto adempimento;
- 5) la ditta dovrà delimitare, ove già non si sia provveduto, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, l'area di cava, previo accordo con il Servizio Forestale Regionale di Verona, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;
- 6) la ditta dovrà porre in opera, qualora non già presenti, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione in ampliamento, costituiti da piastre in ferro o cemento, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
- 7) la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorché utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
- 8) la ditta dovrà procedere, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di cantiere e di sicurezza dell'intervento, alla sistemazione ambientale dei contesti già coltivati nel rispetto

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

della sequenza temporale indicata nel progetto. La ricomposizione ambientale morfologica dovrà avvenire parallelamente ai lavori di estrazione. La piantumazione delle essenze arboree dovrà essere eseguita entro la prima stagione agronomicamente utile all'impianto;

- 9) la ditta dovrà trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. n. 44/1982, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa alla messa a dimora delle specie arboree;
- 10) la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava. Al termine dei lavori di coltivazione, compatibilmente con la morfologia dei luoghi, le acque meteoriche provenienti dall'area ricomposta saranno convogliate all'interno dell'invaso di progetto che svolge anche funzioni di bacino di raccolta delle stesse, prima dell'invio alla rete scolante al superamento del livello stabilito;
- 11) la ditta dovrà eseguire, per tutta la durata della cava e con cadenza almeno semestrale per i primi tre anni e almeno annuale per i successivi, idonei monitoraggi dei rumori prodotti dagli impianti, macchinari, attività di cava al fine di verificare, in corrispondenza dei ricettori individuati nello studio di impatto acustico previsionale, la rispondenza con le conclusioni riportate nel medesimo. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi a Provincia e Comune. La Provincia di Verona, competente in materia di Polizia delle miniere e delle cave, potrà ordinare alla Ditta autorizzata la realizzazione di ulteriori interventi volti al miglior contenimento dei rumori e al rispetto delle vigenti norme in materia;
- 12) la ditta dovrà realizzare la barriera fonoassorbente di progetto verso il ricettore haus 28 ai fini di rispettare i limiti di zonizzazione e di differenziale acustico;
- 13) la ditta dovrà prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996 e comunque secondo le prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso dei lavori di coltivazione, dalla Provincia di Verona, competente in materia di Polizia delle cave e delle miniere;
- 14) l'ambito dell'invaso realizzato, dovrà essere recintato ai fini della sicurezza, consentendo tuttavia l'accesso della fauna tramite idonei accorgimenti;
- 15) la ditta dovrà utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, terre da scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010, dal D.Lgs. n. 117/2008 e dal D.M. n. 161/2012, a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A, tabella 1, Allegato 5 della parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati e, comunque, tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
- 16) la ditta dovrà presentare, in virtù delle modalità di coltivazione previste, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione ivi compresi quelli relativi alla ricostituzione e al miglioramento delle aree boscate e al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato;
- 17) la ditta dovrà regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con



ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013

l'Amministrazione Comunale;

- 18) il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è il basalto. Si prescrive espressamente l'applicazione di quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla D.G.R. n. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;
- 19) la ditta ha l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09/04/1959, n. 128 precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia. La ditta dovrà altresì adottare gli accorgimenti necessari ed eseguire la dovuta formazione professionale, per tutelare gli addetti dal rischio d'incidenti e di cadute massi nonché garantire la stabilità dei gradoni delle scarpate nel rispetto della normativa in vigore, anche per gli aspetti sismici;
- 20) la Ditta dovrà stipulare con il Comune di Montecchia di Crosara la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. n. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione e trasmetterlo al Comune e alla Regione stessa;
- 21) fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla Ditta di avviare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
- 22) con il provvedimento autorizzativo, può procedersi, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 30/05/2008 e D.G.R. n. 761/2010, all'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta Basalti Verona S.r.l.
- 23) è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
- 24) la competente Direzione regionale, una volta costituito il deposito cauzionale di cui al punto 16), potrà svincolare il deposito e successivi adeguamenti, relativi all'autorizzazione D.G.R. n. 2834 del 18/09/2007;
- 25) nel corso dell'attività di coltivazione e ricomposizione, la Regione potrà prescrivere gli assestamenti, adeguamenti e le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della D.G.R. n. 652/2007 e della D.G.R. n. 761/2010;
- 26) fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
- 27) la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013**

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Vanno visti n. 38 elaborati, di cui al seguente elenco:

<i>Numero elaborato</i>	<i>Titolo elaborato</i>	
PROGETTO DEFINITIVO		
Relazioni		
1	P1 - Relazione del progetto di coltivazione e sistemazione ambientale	
2	P2 - Relazione idrogeologica	
3	P3 - Relazione paesaggistica	
4	P4 - Asseverazione di non incidenza ambientale	
5	P5 - Relazione forestale	
6	P6 - Atlante fotografico e fotorendering	
Tavole		
7	P7 - Planimetria catastale	Scala 1:2.000
8	P8 - Planimetria dello stato attuale	Scala 1:1.000
9	P9 - Planimetria delle aree autorizzate e in ampliamento	Scala 1:1.000
10	P10 - Carta geologica	Scala 1:1.000
11	P11 - Sezioni geologiche trasversali del piano di coltivazione	Scala 1:1.000
12	P12 - Sezioni geologiche longitudinali del piano di coltivazione	Scala 1:1.000
13	P13 - Planimetria dello stato attuale con lotti di coltivazione	Scala 1:1.000



ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013

14	P14 - Planimetrie delle fasi di avanzamento della coltivazione Lotti quinquennali di coltivazione	Scala 1:2.000
15	P15 - Planimetrie delle fasi di avanzamento della ricomposizione ambientale. Lotti quinquennali di ricomposizione	Scala 1:2.000
16	P16 - Planimetria dell'assetto morfologico della coltivazione – fase finale	Scala 1:1.000
17	P17 - Planimetria dell'assetto morfologico della ricomposizione – fase finale	Scala 1:1.000
18	P18 - Planimetria della ricomposizione ambientale- fase finale	Scala 1:1.000
19	P19 - Sezioni topografiche trasversali della coltivazione e della ricomposizione ambientale	Scala 1:1.000
20	P20 - Sezioni topografiche longitudinali della coltivazione e della ricomposizione ambientale	Scala 1:1.000
21	P21 - Abaco degli interventi di ricomposizione	Scale varie

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		
Relazioni		
22	S1 - Relazione generale (Vol. A)	
23	S1 - Relazione generale (Vol. B)	
24	S2 vol. A - Relazione di previsione di impatto acustico ambientale	
25	S2 vol. B - Relazione di previsione di impatto ambientale - polveri	
26	S3 - Studio di monitoraggio sismico – acustico - calcolo della curva di decadimento delle vibrazioni nel sito	
27	S4 – Riassunto non tecnico	
28	S5 – Citazione delle fonti e dei modelli utilizzati – Dichiarazione degli estensori – Dichiarazione di conformità all'originale – Elenco delle amministrazioni competenti.	
Tavole		
29	S6 - Inquadramento geografico	Scale 1:25.000 - 1:10.000
30	S7 - Strumenti della pianificazione (PTRC – PRG – PATI)	
31	S8 - Carta geologica	Scala 1:5.000
32	S9 - Carta geomorfologia	Scala 1:5.000
33	S10 - Carta idrogeologica	Scala 1:5.000



ALLEGATO A alla Dgr n. 1487 del 12 agosto 2013

34	S11 - Carta dell'uso del suolo e delle cenosi vegetali	Scala 1:5.000
35	S12 - Carta del paesaggio	Scala 1:5.000
36	S13 - Simulazioni fotografiche	
37	Piano di Gestione dei Rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 117/08	
38	Integrazioni volontarie di carattere idrogeologico e della relazione di previsione dell'impatto acustico (Dicembre 2012)	